

FAQ Frequently Asked Questions

Risposte a quesiti frequenti sui bandi a valere sulle attività 1.3.a e 1.2.a.1 approvati nel 2017 (DGR 1232 e 1233) e nel 2016 (DGR 646 e 647)

vers. 2/2017

Di seguito la raccolta delle risposte alle FAQ su temi riguardanti i bandi 2017 adottati a valere sulle attività 1.3.a e 1.2.a.1, integrate con le risposte alle FAQ rese sui bandi 2016 adottati sulle medesime attività e applicabili anche ai bandi 2017.

I riferimenti normativi si intendono effettuati a tutti i bandi di cui trattasi, se non diversamente indicato.

1) non ammissibilità spese per predisposizione domande e rendicontazioni

Sono ammissibili tra le consulenze le attività relative alla predisposizione delle pratiche e per il coordinamento delle strutture aziendali, per la predisposizione delle domande? (FAQ 2016)

R. Non sono finanziabili le spese per la predisposizione delle domande e delle rendicontazioni (v. art. 8, c.1, lett. k) dei bandi.

2) spese antecedenti la domanda

E' possibile imputare le spese già sostenute prima dell'invio della domanda? Vi è un limite nella retroattività? (FAQ 2017)

R. Si richiama il combinato disposto dall'art. 7 comma 1 e dall'art. 10 comma 2 del bando, in base al quale, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento (UE) 651/2014, che è base normativa del bando, relativamente alla necessità che gli aiuti erogati abbiano effetto incentivante, le imprese devono avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e solo le spese sostenute successivamente sono ammissibili a finanziamento.

3) acquisto di attrezzature e macchinari solo nell'ambito di un progetto

Sono ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature e macchinari per la propria attività? (FAQ 2016)

R. I bandi in parola sono destinati a finanziare *progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale* oppure *progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione* rientranti nelle traiettorie di sviluppo delle aree di specializzazione elencate in allegato ai bandi medesimi e realizzati da parte di imprese che svolgono attività nell'ambito delle citate aree di specializzazione codificate dai codici Ateco elencati altresì in allegato ai bandi.

Pertanto investimenti per il rinnovo degli impianti non sono finanziabili su questi bandi se non rientranti in un progetto organico di R&S o in un progetto di Innovazione come definiti nei bandi.

4) codice Istat Ateco

a) Può il codice Ateco (71.12.4), non presente nella tabella dei codici previsti dal bando, rientrare fra gli ammissibili essendo strettamente attinente e contiguo ad uno che rientra nell'elenco (71.12.50)? (FAQ 2016)

R. Le imprese con codice Ateco 2007 che NON rientra nelle aree di specializzazione previste dai bandi ma che rientra nelle sezioni B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Q, S della classificazione Ateco possono presentare domanda di contributo purché realizzino un progetto nella forma collaborativa di *progetto congiunto* con almeno un'impresa avente codice Ateco rientrante nelle citate aree di specializzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. b).

b) Il codice Ateco da considerare è solo quello dell'attività primaria o possono essere considerati anche eventuali codici ATECO secondari? (FAQ 2016)

R. Come previsto all'articolo 4, comma 2, sono ammissibili a contributo anche le imprese che svolgono attività secondaria attinente ai codici Ateco ammessi, qualora i progetti riguardino tali attività.

c) Per valutare l'ammissibilità del beneficiario, come considerare il codice ATECO 2007 di una società che dispone di solo 3 cifre (ad esempio del tipo 22.2)? (FAQ 2016)

R. Il sottotitolo della sezione 2 dell'allegato A dei bandi indica come individuare l'ammissibilità dei codici Ateco rappresentati con un numero di cifre inferiori a 6 e cioè: *Sono ammissibili le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto*

indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

5) numero di domande presentabili

a) Se un'impresa ha già un progetto 1.2.a finanziato con il precedente bando (2016), può presentarne un altro sul bando 1.2.a attuale (2017)? se ha già un progetto 1.3.b finanziato con il precedente bando (2016), può presentarne uno sul bando 1.3.a attuale (2017)? (FAQ 2017)

R. Il bando inerente l'Attività 1.3.a (R&S) prevede all'art. 13, comma 2 che le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando [1.3.a] e la domanda medesima deve riguardare un unico progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale

L'art. 4, comma 7, ribadisce tale vincolo, precisando altresì che in alternativa al bando 1.3.a 2017, è possibile presentare domanda sui bandi concernenti l'Attività 1.3.b [...] del POR FESR 2014-2020 adottati nel 2017. Non può pertanto essere ammessa la domanda presentata sul presente bando qualora sia stata presentata una precedente domanda sui bandi concernenti l'Attività 1.3.b.

Il limite riguarda pertanto solo i bandi adottati nel 2017 o di prossima adozione nel 2017, escludendo la possibilità di presentare domanda su entrambe le Attività 1.3.a e 1.3.b.

Non rilevano invece i bandi presentati nel 2016, pertanto un'impresa che abbia presentato domanda a valere sul bando 2016 dell'Attività 1.3.b (come nel quesito posto) può presentare domanda a valere sul bando 2017 dell'Attività 1.3.a.

Si rammenta altresì il limite previsto dal comma 8 del citato articolo 4 del bando, ovvero che non possono presentare domanda di contributo le imprese che abbiano in corso e non ancora concluso più di un progetto di R&S finanziato a valere su uno dei canali contributivi gestiti dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione o da soggetti da essa delegati (tra i quali non rientrano comunque i bandi dell'Attività 1.3.b)

Il bando inerente l'Attività 1.2.a (Innovazione) prevede all'art. 13, comma 2 che le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando [1.2.a.1] e la domanda medesima deve riguardare un unico progetto di innovazione.

Pertanto un'impresa che abbia presentato domanda a valere sul bando 2016 dell'Attività 1.2.a (come nel quesito posto) può ripresentare domanda a valere sul bando 2017 dell'Attività 1.2.a.

b) Nel caso in cui l'azienda A presenti una domanda a valere sul bando 1.3.a. in collaborazione con un'altra azienda B (progetto congiunto), l'azienda B può presentare una domanda a valere sul bando 1.3.b. "Progetti di ricerca e sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati"? Precisiamo naturalmente che trattasi di due progetti distinti e con oggetti e finalità diverse. (FAQ 2016)

R. L'accesso ai bandi sull'Azione 1.3 è alternativo, non può essere presentata domanda su entrambi neanche se si tratta di progetti diversi. Pertanto l'impresa deve scegliere se partecipare al bando 1.3.a oppure al bando 1.3.b.

Oltre a quanto sopra precisato, l'impresa può presentare un'ulteriore domanda sul bando 1.2.a.

c) Aziende di un gruppo possono autonomamente fare delle domande di finanziamento o c'è un limite visto che fanno parte dello stesso gruppo? (FAQ 2016)

R. Le aziende di uno stesso gruppo possono presentare domanda, ognuna autonomamente (fatte salve le forme collaborative ai fini dell'ammissibilità prevista per le Attività 1.2 e 1.3), non però sotto forma di progetto congiunto tra le stesse, in quanto per queste tipologie collaborative i partner devono essere indipendenti uno dall'altro.

d) Un'azienda di grandi dimensioni che ha in corso progetti sul bando 2016 1.3.a (R&S), sul bando 2016 1.2.a.2 (Industrializzazione risultati della ricerca) e sulla L.R. 3/2015 (R&S Settore Elettrodomestico), può presentare domanda sui nuovi bandi 2017, in considerazione delle limitazioni imposte dall'art.4 commi 7 e 8 del bando 1.3.a? (FAQ 2017)

R. Si richiama l'articolo 4, comma 8 del bando, che dispone che non possono presentare domanda di contributo le imprese che abbiano in corso e non ancora concluso più di un progetto di R&S finanziato a valere su uno dei canali contributivi gestiti dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione o da soggetti da essa delegati.

Nella fattispecie in esame, due dei canali contributivi su cui l'impresa ha ottenuto un finanziamento (1.3.a bando 2016 e LR 3/2015 R&S Settore Elettrodomestico) riguardano attività di R&S e sono gestiti dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione. Pertanto, qualora i progetti finanziati sui citati canali non fossero ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, l'impresa non potrebbe presentare domanda sul bando 2017 1.3.a di cui trattasi.

Potrebbe invece presentare domanda sul bando 2017 1.2.a.1 (Innovazione); peraltro, trattandosi di grande impresa, in collaborazione effettiva (progetto congiunto) con PMI.

6) capacità economico-finanziaria

In una SRL è possibile emanare una delibera assembleare di futuri versamenti in c/capitale effettuati dai soci - successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio- sottendendoli esplicitamente all'ottenimento dei contributi sopracitati? (FAQ 2016)

R. Come si evince dall'allegato D del bando (a cui si rimanda per approfondimenti), ad incremento del CN potranno essere presi in considerazione:

a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero già deliberati b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci.

La verifica della sostenibilità del progetto è richiesta dalla normativa comunitaria e viene effettuata prima di completare le verifiche istruttorie e le valutazioni sul progetto, al fine di consentire l'ottimale allocazione delle risorse comunitarie su progetti meritevoli e realizzabili.

Il bando consente tuttavia alle imprese di supplire ad eventuali carenze legate a situazioni contingenti prevedendo la possibilità di deliberare un *aumento di capitale sociale* prima di presentare la domanda (la delibera ai fini dell'efficacia deve essere iscritta al Registro imprese e deve prevedere termini precisi) o di effettuare un *versamento in conto capitale* (a fondo perduto) la somma necessaria a raggiungere i parametri previsti.

Alla luce di quanto esposto pertanto la modalità proposta (delibera di futuri versamenti in c/capitale condizionati all'ottenimento del contributo) non è ammissibile ai sensi del bando.

7) non ammissibilità spese presso la sede fuori Regione

Un'azienda che ha sede legale in Friuli Venezia Giulia e che intende partecipare con un progetto che vede la ricerca industriale realizzata da Università del Fvg, mentre la realizzazione in unità operative sia in Fvg che in Veneto, può considerare tale progetto ammissibile? (FAQ 2016)

R. Sono finanziabili solo le attività inerenti il progetto realizzate dall'impresa nella propria sede/unità operativa *localizzata sul territorio regionale* (fatte salve le prestazioni dei fornitori che possono anche essere non della Regione), con riferimento in particolare ai costi del personale dell'impresa richiamati alla lettera a), comma 2, articolo 7 del bando che si riporta per comodità: *Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto.*

8) collaborazione con ente di ricerca

a) Si chiede se (in relazione alla definizione di cui all'art. 1, c. 2, lett. g) un soggetto economico possa ritenersi ente di ricerca se costituito nella forma giuridica di SpA il cui oggetto sociale riportato in visura camerale sia: "attività di ricerca, di sperimentazione e formazione nonché attività industriali e commerciali concernenti servizi e/o beni materiali e immateriali a carattere innovativo per il settore metalmeccanico e/o per altri settori ad alta tecnologia, ivi compreso lo studio, la realizzazione e la produzione anche in serie di prototipi basati su nuovi processi e/o nuove tecnologie studiate dalla società." (FAQ 2016)

R. Si richiama preliminarmente l'articolo 2, comma 1, lett. g), che riporta la definizione di "ente di ricerca", inteso come *università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze*

Nella definizione di "ente di ricerca" sono inclusi, oltre alle "università", anche gli "istituti" di ricerca e trasferimento tecnologico (non viene utilizzato il termine "imprese") ovvero enti che svolgono un'attività di interesse generale e non per lucro soggettivo (rivolto ai soci), benché sia possibile quello oggettivo (rivolto all'ente). Il bando non esclude espressamente che tali istituti svolgano anche attività commerciale (come peraltro previsto dall'accezione di organismo di ricerca riportata nel regolamento UE 651/2014 che è base normativa del bando), né che siano costituiti secondo il diritto privato o pubblico e comunque indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Si evidenzia che molti enti di ricerca sono iscritti all'albo degli enti di ricerca del MIUR.

Alla luce delle precisazioni esposte, le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione, ecc., esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali sono pertanto escluse dalla definizione in quanto non considerabili "istituti di ricerca e trasferimento tecnologico". Le imprese citate possono tuttavia collaborare alla realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento in qualità di "soggetti esterni all'impresa indipendenti" ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. c).

b) Gli enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici (della Regione) possono essere considerati enti di ricerca e quindi possono partecipare ai bandi sopra indicati in collaborazione con una o più imprese tramite una commessa di ricerca? Gli enti di gestione dei parchi con proprie risorse hanno la possibilità di offrire servizi nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo e innovazione delle imprese in particolare attività di coordinamento tecnico delle varie fasi di ricerca, test e analisi, o sulla base di accordi e convenzioni possono utilizzare la propria rete scientifica per gestire la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, nonché attività legate al trasferimento tecnologico e alla realizzazione di studi e ricerche funzionali alla individuazione e selezione di tecnologie, analisi di scenari tecnologici e applicativi. (FAQ 2016)

R. Si conferma che, tenuto conto di quanto riportato negli statuti visionati, si ritiene che i soggetti in parola possano rientrare nella definizione di "ente di ricerca" riportata nel bando, ovvero *università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento.*

Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze:

Va considerato comunque il combinato disposto dell'articolo 6 (progetti ammissibili) comma 3 e dell'articolo 7 (spese ammissibili) comma 2, lettera c) del bando, che disciplinano il contenuto della collaborazione prestata al progetto.

In particolare dal comma 3 dell'articolo 6 si evince che la collaborazione deve riguardare specificamente il progetto in misura sostanziale e qualificata, in quanto *le mere prestazioni di terzi relative ad aspetti marginali del progetto e le lavorazioni necessarie all'attività di ricerca e sviluppo, tra cui la costruzione dei prototipi, l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione, non sono considerate collaborazione* Le attività escluse dalla categoria delle consulenze, pertinenti al progetto, potranno in ogni caso essere finanziate e dovranno essere rendicontate alla voce "prestazioni e lavorazioni".

L'articolo 7, comma 2, lettera c), precisa ulteriormente i contenuti dei servizi di consulenza, definendoli servizi *qualificati per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:*

1) *enti di ricerca, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g);*

2) *altri soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.*

In sintesi, l'attività di consulenza prestata dagli enti di ricerca come sopra definiti dovrà vertere specificamente sulla materia attinente il progetto e potrà riguardare attività sia scientifiche che tecniche di R&S, studi, progettazione e similari, purché non marginali o inerenti mere lavorazioni come esemplificate nelle norme analizzate (in linea di massima, ma va visto il caso specifico, si ritiene possano rientrarvi le attività legate al trasferimento tecnologico e alla realizzazione di studi e ricerche funzionali alla individuazione e selezione di tecnologie, analisi di scenari tecnologici e applicativi).

c) L'ente di ricerca che collabora al progetto deve avere sede in Regione FVG? Può collaborare in più di un progetto presentato a valere sul bando in questione? E' prevista una % minima di coinvolgimento dell'ente nel progetto? (FAQ 2017)

R. L'Ente di ricerca può avere sede fuori regione e può collaborare a più progetti a valere sul bando. Il bando non prevede una percentuale minima di coinvolgimento, ma specifica che l'attività che l'ente di ricerca svolge nell'ambito del progetto, descritta nella lettera d'intenti da allegare alla domanda e da formalizzare poi con specifico contratto da allegare alla rendicontazione della spesa, deve essere relativa ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (o innovazione, a seconda del bando) e non ad aspetti marginali del progetto o a semplice effettuazione di test e prove.

d) La collaborazione con enti di ricerca che partecipano al progetto in virtù di un contratto di ricerca così come prevista dal bando 1.3.a si intende come una compartecipazione alle spese sostenute per il progetto oppure come l'affidamento da parte dell'impresa proponente di un contratto di incarico all'ente per la ricerca e sviluppo di adeguate parti progettuali.? (FAQ 2017)

R. Si conferma che la partecipazione dell'ente è legata all'affidamento di un incarico da parte dell'impresa proponente.

L'ente fattura all'impresa l'attività di consulenza e l'impresa la riporta a rendicontazione del progetto.

L'ente non rientra tra i potenziali beneficiari del bando in parola che è destinato alle imprese, ma si configura come prestatore di consulenze.

e) Può considerarsi ente di ricerca una Srl con le seguenti caratteristiche:

A) Startup innovativa iscritta al registro speciale costituita nel 2017

B) Fatturato attualmente pari a zero

C) ATECO 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

D) non ha realizzato in precedenza e non realizzi utili destinati ai soci, almeno per tutti gli esercizi in cui è in corso il progetto di ricerca

E) oppure, sia iscritta all'anagrafe nazionale delle ricerche del MIUR (FAQ 2017)

Si richiama preliminarmente l'art. 2, comma 1, lett. g) dei bandi 2017, che definisce come enti di ricerca le *università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali.*

Rimandando per la definizione di "istituto" alla FAQ 8 a), si precisa altresì, relativamente al caso di specie, che la società a responsabilità limitata, anche qualora non distribuisca temporaneamente utili al fine di fruire delle agevolazioni previste per le start up innovative, è un'impresa con fini commerciali e non rientra nella definizione di ente/istituto di ricerca riportata nei bandi.

La start up innovativa può comunque partecipare al progetto come fornitrice di consulenze qualificate nell'ambito dello stesso (non però in qualità di ente di ricerca) oppure come partner di un progetto congiunto, diventando essa stessa beneficiaria del contributo.

9) collaborazione con soggetti esterni all'impresa

a) Il soggetto esterno che collabora con la PMI, così come indicato all'art. 6 comma 2 lett. c) del bando R&S, deve essere in possesso di qualche requisito o caratteristica specifica (oltre a adeguate competenze in materia di R&S)? Deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per la PMI beneficiaria (sede in regione, dimensione aziendale)? (FAQ 2017)

R. Il soggetto esterno deve essere indipendente (v. definizione art. 2, c. 1, lett. f) dall'impresa a cui fornisce la consulenza e deve essere in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale pertinente alle consulenze commissionate, documentata da curriculum/scheda di presentazione da allegare alla domanda di contributo. L'attività che il soggetto esterno svolge nell'ambito del progetto, descritta nella lettera d'intenti da allegare alla domanda e da formalizzare poi con specifico contratto da allegare alla rendicontazione della spesa, deve essere relativa a consulenze qualificate concernenti attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari. I servizi forniti dal soggetto esterno non devono riguardare mere prestazioni di terzi relative ad aspetti marginali del progetto e lavorazioni necessarie all'attività di ricerca e sviluppo, tra cui la costruzione dei prototipi, l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione. Il requisito di ammissibilità prevede infine che il valore complessivo delle consulenze qualificate sia almeno pari al 15 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto.

Quanto detto è sostanzialmente applicabile anche al bando Innovazione, fatto salvo che la consulenza deve riguardare il progetto di innovazione dei processi/dell'organizzazione e che non vi sono limiti di spesa in relazione alla spesa complessiva del progetto.

b) Nell'ambito delle spese ammissibili, come da articolo 7, comma 2, lettera c), è ammissibile la consulenza fornita da un libero professionista? (FAQ 2017)

R. La consulenza può essere fornita anche da liberi professionisti in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale (v. punto precedente).

c) La spesa per le consulenze di cui all'art. 6 comma 2 lett. c) del bando R&S che deve essere pari almeno al 15% della spesa complessiva del progetto, si intende riferita a ciascuna consulenza o al totale delle consulenze? (FAQ 2017)

R. Il bando non prevede specificamente un tetto minimo per ogni singola consulenza, ma genericamente che la collaborazione con soggetti esterni sia almeno pari al 15% della spesa complessiva, pertanto può ritenersi che il requisito sia riferibile all'insieme delle consulenze.

d) Una GI intende collaborare con una società di sviluppo software (altro soggetto esterno all'impresa, art.6 comma 2, punto c) del bando R&S) per una ricerca pianificata mirante ad acquisire nuove conoscenze e capacità (un nuovo software dedicato ad una produzione non standard) da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti. La fase di ricerca verrà seguita da una fase di sviluppo (versione Beta del software/prototipo immateriale).

Chiedo se 1) è corretto che il progetto così definito (collaborazione con altro soggetto) rientri tra le categorie ammissibili e se 2) la fase di Ricerca e Sviluppo di nuovi software rientri (presumibilmente) tra i costi ammissibili del bando. (FAQ 2017)

R. Si riscontra preliminarmente il quesito concernente l'ammissibilità sul bando 1.3.a di attività di ricerca e sviluppo in ambito software.

Come per tutti i settori, le attività finanziabili devono rientrare nelle definizioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riportate nel bando e tratte dal regolamento CE 651/2014, ovvero, in sintesi, rispettivamente, *ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità*, e, per quanto concerne lo sviluppo sperimentale, *acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, restando tuttavia escluse modifiche di routine/periodiche anche quando rappresentino miglioramenti*.

Un tanto premesso, tenuto conto della natura particolare del settore in esame, giova trarre orientamento dalle indicazioni del Manuale di Frascati in merito alle attività di R&S nel campo del software, che riportiamo in calce nella versione tradotta in italiano (rimandando alla versione originale inglese per eventuale verifica sulla fedeltà di traduzione).

Invitiamo a porre attenzione in particolare al comma 141, che elenca le attività escludibili dall'ambito di R&S, tra cui la realizzazione di *Applicativi software e sviluppo di sistemi informativi per il business che usano metodi conosciuti e strumenti software esistenti*, nonché il *Supporto per sistemi esistenti*.

Alla luce di quanto suesposto, si conferma che attività di R&S in ambito software possono essere oggetto di finanziamento sul bando in parola, purché siano ritenute in effetti attività di R&S.

Tale valutazione è demandata al Comitato tecnico di valutazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del bando.

Per quanto concerne l'altro quesito, ovvero se in sostanza l'intervento della software house, come accennato, possa essere ritenuto "collaborazione" ai sensi dell'art. 6 comma 2, lettera c) del bando, si rimanda a quanto sopra illustrato, ovvero alla possibilità che l'attività della software house, in collaborazione con la GI proponente, possa essere ritenuta attività di R&S, e in tal caso il progetto, in linea generale, sarebbe ammissibile, o invece classificata, per esempio, come mera prestazione

di servizi di sviluppo per la personalizzazione di software esistenti, e in tal caso, in assenza di una forma collaborativa prevista dal bando e/o perché il progetto non riguarda attività di R&S, la proposta progettuale non sarebbe ammissibile. Fermo restando che la spesa sostenuta per la collaborazione qualificata di soggetti terzi deve essere almeno pari al 15%.

ESTRATTO DEL MANUALE DI FRASCATI

2.4.1. L'identificazione di R&S nello sviluppo di software

135. Perché un progetto di sviluppo di software sia classificato come R&S, la sua realizzazione deve essere dipendente da un progresso scientifico e/o tecnologico, e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione sistematica di un problema scientifico e/o tecnologico.

136. In aggiunta al software che è parte di un progetto complessivo di ricerca e sviluppo, la R&S associata al software come prodotto finale dovrebbe anche essere classificata come R&S.

137. La natura dello sviluppo del software è tale da rendere l'identificazione della componente R&S, sempre che ci sia, difficile. Lo sviluppo del software è parte integrante di molti progetti che di per sé non hanno alcun elemento di R&S. La componente di sviluppo del software di tali progetti, tuttavia, può essere classificata come R&S se porta ad un progresso nel settore del software. Tali progressi sono generalmente incrementali piuttosto che rivoluzionari. Pertanto, un aggiornamento, aggiunta o modifica di un programma o sistema esistente possono essere classificati come R&S se contengono progressi scientifici e/o tecnologici che si traducono in un aumento del patrimonio di conoscenze. L'utilizzo di software per una nuova applicazione o scopo, tuttavia, non costituisce di per sé un progresso.

138. Un progresso scientifico e/o tecnologico nel software può essere raggiunto anche se un progetto non è completato, perché un errore può aumentare la conoscenza della tecnologia relativa al software mostrando, ad esempio, che un particolare approccio non avrà successo.

139. I progressi in altri campi derivanti da un progetto software non comportano di per sé che si sia verificato un progresso nel software.

140. I seguenti esempi illustrano il concetto di R&S nel software. Dovrebbero essere inclusi nella R&S:

- R&S che producono nuovi teoremi e algoritmi nel campo della scienza teorica dei computer.
- Sviluppo delle tecnologie dell'informazione a livello di sistemi operativi, linguaggi di programmazione, gestione dati, software di comunicazione e strumenti di sviluppo software.
- Sviluppo della tecnologia Internet.
- Ricerca su metodi di progettazione, sviluppo, installazione o manutenzione di software.
- Sviluppo di software che produce progressi negli approcci generici per l'acquisizione, la trasmissione, la conservazione, il recupero, la manipolazione o la visualizzazione informazioni.
- Sviluppo sperimentale destinato a colmare le lacune di conoscenza della tecnologia necessarie per sviluppare un programma o un sistema software.
- R&S su strumenti o tecnologie software in settori specializzati di informatica (Elaborazione immagini, rappresentazione dati geografici, riconoscimento dei caratteri, intelligenza artificiale e altre aree).

141. Attività connesse al software di natura ordinaria che non comportano progressi scientifici e/o tecnologici o risoluzione di problemi tecnologici non devono essere incluse in R&S. Alcuni esempi sono:

- Applicativi software e sviluppo di sistemi informativi per il business che usano metodi conosciuti e strumenti software esistenti.
- Supporto per sistemi esistenti.
- Conversione e/o traduzione di linguaggi di programmazione.
- Aggiunta di funzionalità utente ai programmi applicativi.
- Debug di sistemi.
- Adattamento del software esistente.
- Preparazione della documentazione per l'utente.

142. Nel settore del software dei sistemi, i singoli progetti non possono essere considerati come R&S, ma la loro aggregazione in un più ampio progetto può qualificarsi per esservi inclusa. Ad esempio, cambiamenti nella struttura dei file e nelle interfacce utente in un processore di linguaggio di quarta generazione possono essere resi necessari dall'introduzione della tecnologia relazionale. Le singole modifiche potrebbero non essere considerate R&S se viste nella loro propria veste, ma l'intera modifica del progetto può comportare la risoluzione di problemi scientifici e/o tecnologici e quindi essere classificata come R&S.

10) collaborazione in forma di "progetto congiunto" (art. 6, c. 2, lett. a, bando R&S)

a) Come si dimostra la collaborazione effettiva? In altre parole, è necessario stipulare forme di accordo specifiche?

R. L'art. 2, comma 1, lettera e) definisce la collaborazione effettiva come *collaborazione tra almeno due imprese indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, che non sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto.*

La collaborazione effettiva è elemento essenziale del "progetto congiunto", unitamente alla presenza di almeno una PMI e al limite di partecipazione di ciascun partner alla spesa complessiva del progetto in misura compresa tra il 10 e il 70 %. Nella relazione del "progetto congiunto", da presentare da parte del capofila, deve essere descritto il progetto e l'attività che ogni singolo partner svolgerà nell'ambito dello stesso, mettendo in evidenza i punti indicati nella definizione di "collaborazione effettiva" (*scambio di conoscenze o di tecnologie, conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, collaborazione nell'attuazione del progetto, condivisione dei rischi e dei risultati*). Spetterà poi al Comitato Tecnico di Valutazione esprimere un parere sull'effettiva collaborazione nel ambito del progetto congiunto.

Non sono previste forme di accordo specifiche tra i partner.

La sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo relativa al progetto congiunto sono delegate al partner capofila. E' pertanto necessario allegare alla domanda le procure, redatte secondo il fac-simile che sarà pubblicato nella sezione "modulistica", sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante delle imprese partner, con cui viene incaricato il soggetto capofila o altro delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettere b) e c) del bando.

b) Il quesito riguarda un progetto congiunto di innovazione di cui un partner è PMI e l'altro grande impresa (che ha l'obbligo di collaborazione con almeno una PMI). Il limite minimo di spesa di 150.000 euro per la grande impresa (ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. c) è da intendersi riferito all'intero progetto realizzato in collaborazione con la PMI o solo all'intervento della grande impresa? Se è riferito solo alla grande impresa, allora la PMI deve sostenere almeno 45.000 euro di spesa (il 30% di 150.000) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b)? (FAQ 2017)

R. Si richiamano preliminarmente:

- l'art. 9, comma 1, che individua il *limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa in relazione alla dimensione*, fissando a 150.000 euro il limite minimo per le grandi imprese;
- l'art. 6, comma 3 del bando, che dispone che i *progetti presentati da grandi imprese sono ammissibili esclusivamente se realizzati in forma di "progetto congiunto"*.

Un tanto premesso ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), il progetto congiunto prevede la partecipazione *obbligatoria* di PMI ed *eventuale* di grandi imprese (se i partner sono due, almeno uno deve essere PMI), disponendo altresì i seguenti vincoli:

- partecipazione delle PMI per almeno il 30% della spesa complessiva del progetto congiunto;
- ciascun partner (PMI o grande impresa) sostiene una spesa non inferiore al 10% e non superiore al 70% della spesa complessiva del progetto congiunto

Pertanto, nell'ipotesi di un progetto congiunto nell'ambito del quale un partner è una grande impresa che sostiene una spesa di 150.000 euro (70%), le restanti partner PMI devono sostenere almeno una spesa di 64.285,71 (30%) per un totale di spesa complessiva del progetto congiunto di 214.285,71. Nell'ipotesi citata:

- se il partner PMI è uno solo, tutta la spesa di 64.285,71 euro sarà in capo al medesimo;
- se i partner PMI sono più di uno, la spesa di 64.285,71 euro sarà suddivisa tra i medesimi, fermo restando che ciascuno non potrà sostenere meno del 10% della spesa complessiva (nel caso specifico, meno di 21.428,57 euro) ma neanche meno dei limiti minimi di cui al soprarichiamato art. 9 (30.000 euro per la piccola impresa e 75.000 per la media impresa).

c) Nel caso di un progetto in forma di collaborazione effettiva, le due imprese devono essere indipendenti alla data di presentazione della domanda oppure per tutto il progetto fino alla rendicontazione, ovvero anche per anni successivi alla rendicontazione? Si pone il quesito in quanto le imprese che vorrebbero ora presentare domanda per un progetto congiunto non escludono, in futuro, di creare una società insieme per sfruttare i risultati di tale ricerca. (FAQ 2017)

R. In analogia a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lett. e) ed f) relativamente al mantenimento di altri requisiti soggettivi, le imprese che collaborano ad un progetto congiunto devono essere indipendenti al momento della domanda e mantenere l'indipendenza per tutto il periodo di realizzazione del progetto e fino all'atto di approvazione della rendicontazione. L'impresa deve rilasciare in proposito specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al momento della rendicontazione della spesa, come previsto all'art. 24, c. 1, lett. d), punto 6).

d) In relazione al bando POR FESR Attività 1.3.a, si chiede conferma che, a differenza di quello relativo all'Attività 1.2.a.1, gli unici vincoli da rispettare nella collaborazione effettiva tra imprese indipendenti è che ci sia almeno una PMI e nessuna azienda sostiene singolarmente oltre il 70% e meno del 10% della spesa complessiva del progetto congiunto? In questo caso la PMI non deve anche sostenere almeno il 30% della spesa complessiva del progetto congiunto? (FAQ 2017)

R. In riscontro al quesito in calce, si conferma che i vincoli di partecipazione al progetto congiunto sono più stringenti per il bando 1.2.a rispetto al bando 1.3.a, in particolare:

- per entrambi i bandi 1.3.a e 1.2.a.1 (art. 6, comma 2) ciascuno dei partner sostiene una spesa non inferiore al 10% e non superiore al 70% della spesa complessiva del progetto congiunto e almeno uno dei partner è PMI;
- solo per il bando 1.2.a.1, inoltre, le PMI (complessivamente) sostengono almeno il 30% della spesa complessiva del progetto congiunto. Un tanto in ottemperanza all'art. 29, par. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, base normativa del bando, che prevede che "gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30%".

11) collaborazioni con imprese collegate

Nel caso una grande impresa -che realizza un progetto collaborativo di R&S con una piccola impresa- faccia parte di un gruppo all'interno del quale c'è anche un centro di ricerca, è possibile far svolgere una parte delle attività progettuali al centro di ricerca (collegato con la grande impresa) e imputare i costi al progetto? (FAQ 2016)

R. E' necessario entrare nel merito dell'attività *progettuale* che si intende affidare al *centro di ricerca* nel caso in esame, profilandosi pertanto due ipotesi.

a) Qualora l'attività sia riconducibile alle *consulenze* cui all'articolo 7, comma 2, lett. c) del bando (...*consulenze qualificate per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari...*), si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lett. c), cioè il soggetto che presta la consulenza deve essere esterno indipendente dall'impresa richiedente.

Nel caso in esame pertanto la grande impresa con cui il centro di ricerca è collegato NON ne può vantare la collaborazione. La spesa può essere ritenuta ammissibile qualora sostenuta invece dalla piccola impresa, indipendente dalla grande e dal centro di ricerca.

b) Nel caso invece l'attività prestata sia riconducibile all'accezione di *prestazioni* di cui alla lettera d) del citato articolo 7, comma 2, la prestazione può essere prevista in domanda dall'impresa richiedente anche se il soggetto che la realizza non è indipendente dalla stessa.

In questo caso pertanto la spesa può essere ritenuta ammissibile sia per la piccola che per la grande impresa della fattispecie in esame, con la precisazione che per la grande impresa, in quanto collegata al centro di ricerca, va considerato quanto precisato nell'allegato E del bando in relazione alla voce inerente le *prestazioni: I servizi devono essere acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Pertanto, nel caso di prestazioni e lavorazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di collegamento con l'impresa (es. soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), è richiesto adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa, sia in sede di preventivo che in sede di consuntivazione.*

Un tanto al fine di assicurare che le prestazioni siano acquisite alle "normali condizioni di mercato", come definite all'articolo 2, comma 1, lett. h) che recepisce le disposizioni del regolamento (UE) 651/2014 ("*normali condizioni di mercato*": una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria).

La grande impresa dovrà pertanto fornire in domanda adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa del soggetto collegato.

12) traiettorie di sviluppo nell'ambito delle aree di specializzazione della S3

Si chiede se l'attinenza dell'attività di R&S alle traiettorie di sviluppo dovrà sussistere rispetto ad un'unica traiettoria tra quelle previste o se sia possibile che la stessa possa essere motivata con prevalenza su una traiettoria e con collegamenti alle altre. (FAQ 2016)

R. E' richiesto nella modulistica della domanda di indicare la traiettoria preponderante, anche se non è escluso che il progetto possa intersecare più traiettorie. In tal caso si invita a darne conto nella relazione illustrativa del progetto al fine di valutarne compiutamente le caratteristiche e l'impatto.

13) reti d'impresa

Tra i beneficiari ci possono essere anche le reti d'impresa? (FAQ 2016)

R. Si richiama preliminarmente l'art. 4, comma 6 dei bandi in oggetto, che recita: "*Nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), tutti i componenti dell'aggregazione devono avere almeno una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato.*"

Possono pertanto presentare domanda di contributo le reti d'impresa purché però si tratti di RETI SOGGETTO, dotate cioè di soggettività giuridica ed iscritte come soggetto giuridico autonomo nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la loro sede.

Naturalmente possono presentare domanda le imprese iscritte ad una rete (che sia o meno rete soggetto), ma non in quanto rete.

In ogni caso l'appartenenza ad una rete viene premiata dai bandi con l'attribuzione di specifico punteggio di valutazione di cui all'allegato B, sezione 2 dei bandi in parola, che si articola come segue:

a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) o progetto congiunto tra imprese appartenenti alla stessa rete = 3 punti

b) progetto realizzato da un'impresa appartenente ad una rete = 1 punto

14) percentuale/coefficiente di ammortamento degli strumenti

Come si calcola la percentuale di ammortamento per l'acquisto di strumenti e attrezzature (allegato 3) della modulistica? (FAQ 2016)

R. Si conferma che la *percentuale di ammortamento* da inserire nel dettaglio spese di strumenti e attrezzature corrisponde al *coefficiente di ammortamento* che l'impresa prevede di utilizzare per l'imputazione a bilancio della spesa, in ottemperanza alle disposizioni del DM 31/12/1988 e successive modifiche.

Qualora il bene possa essere speso nell'esercizio di acquisto, la percentuale di ammortamento da indicare è 100%.

Oltre all'indicazione del coefficiente di ammortamento, devono essere indicati anche:

- i giorni di utilizzo presunti del bene nell'ambito del progetto e
- la percentuale di utilizzo del bene nell'arco di detti giorni (cioè 100% qualora il bene sia utilizzato esclusivamente per il progetto, o meno in caso di uso non esclusivo).

Si riporta di seguito estratto dell'allegato E al bando, che dettaglia quanto sopra illustrato.

"Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature.. nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto cioè:

- ▶ *in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura;*
- ▶ *integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento.*

Qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo individuato ai due punti precedenti sarà imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: $CA \times A\% \times gg/365 \times U\%$

Dove: CA = costo d acquisto del singolo bene; A% = percentuale di ammortamento previsto; gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno; U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto"

15) ammissibilità di un'impresa inattiva

Un'azienda può presentare domanda se è inattiva? I bandi prevedono che una società può presentare domanda anche se non ha ancora la sede operativa al momento della domanda in Regione FVG. Ma nel caso in cui la società sia ancora inattiva e non disponga ancora dei codici di attività, in quanto sta attendendo le necessarie autorizzazione, come interpretare la norma? E' possibile o meno presentare domanda in questo caso? (FAQ 2016)

R. Si richiama il comma 4 dell'articolo 4 del bando che così recita: *Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un'unità operativa attiva sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. L'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, deve intervenire prima dell'avvio del progetto. In caso contrario il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta*

Come previsto dal citato articolo, l'apertura della sede (insediamento e attivazione) sul territorio regionale devono intervenire prima dell'avvio del progetto.

Nel modulo di domanda, compilato on line, si raccomanda di rispondere NO alla domanda se il Richiedente è insediato in Regione (perché l'insediamento è inteso come unità attiva) e di indicare in ogni caso la presunta localizzazione della sede nonché il presunto codice ateco dell'attività che vi sarà esercitata, che verranno verificati in caso di assegnazione del contributo.

16) autocertificazione antimafia

a) Se un'azienda, nell'esercizio dell'attività che svolge, ha già ottenuto la dichiarazione antimafia rilasciata dalla Prefettura ed è iscritta alla white list, è possibile utilizzare tale dichiarazione come allegato 13 al posto delle autocertificazioni? (FAQ 2016)

R. Non è necessario per le imprese iscritte alla white list presentare le autocertificazioni, è sufficiente allegare il documento rilasciato dalla Prefettura.

Al fine della verifica del requisito, i nostri uffici istruttori consulteranno comunque la banca dati della Prefettura.

Si rammenta che l'impresa iscritta nell'elenco ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

b) Se, successivamente alla presentazione della domanda di contributo e dell'allegato 13 relativo alla documentazione antimafia, dovessero cambiare uno o più soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 Dlgs 159/2011, comma 2 bis, cosa è necessario fare? (FAQ 2016)

R. Se l'atto di concessione non è stato ancora adottato, l'impresa deve rinviare tempestivamente a mezzo PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it le autocertificazioni aggiornate. Si rammenta altresì che l'articolo 86 comma 3 prevede: "I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85."

17) cumulo con nuova Sabatini

Tra le spese si può inserire la quota ammortamento relativa all'acquisto di una strumentazione, che sarà oggetto anche dell'agevolazione della nuova Sabatini? I due incentivi sono cumulabili? (FAQ 2016)

R. L'articolo 12 dei bandi non consente il cumulo con altre agevolazioni che siano aiuti di Stato, quali sono le agevolazioni previste dalla legge Sabatini, che tra l'altro ha come base di calcolo del contributo tutto il valore degli strumenti, quindi anche la quota di ammortamento che si vorrebbe imputare al progetto. Il cumulo pertanto non è consentito.

18) obbligo di iscrizione di soci/amministratori all'INAIL

a) Relativamente alla voce di spesa Personale, è ammissibile il costo di un socio amministratore iscritto alla Cassa degli Ingegneri Inarcassa ma non all'INAIL? (FAQ 2016)

R. L'Inarcassa è un fondo previdenziale alternativo all'Inps e non all'Inail, che è riservato alla tutela antinfortunistica, si conferma che i soci/amministratori che partecipano al progetto di ricerca devono essere iscritti alla posizione Inail dell'impresa che presenta domanda.

b) Il responsabile del progetto, se è il Socio/Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda deve avere un compenso con busta paga? (FAQ 2017)

R. Le spese del personale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione di tabelle standard di costi unitari, come dettagliato nell'allegato E al bando.

Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dai collaboratori familiari o dagli amministratori e/o soci, iscritti alla posizione INAIL dell'impresa richiedente prima dell'avvio del progetto.

Trattandosi di personale che opera in azienda (che si assume iscritto alla posizione Inail della medesima, e di cui si chiede attestazione solo, come predetto, per titolare, collaboratori familiari e soci/amministratori) si dà per assunto che il personale riceva un compenso per l'attività svolta, di cui tuttavia non viene richiesta comprova tramite busta paga o altra formalizzazione di attribuzione del compenso, applicandosi invece, come per i dipendenti, la determinazione forfettaria del costo tramite l'applicazione dei costi standard citati.

19) Computo dell'incremento occupazionale

a) Nel calcolo degli occupati in Regione alla data della domanda (ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale), vanno inseriti anche gli APPRENDISTI? (FAQ 2016)

R. Gli apprendisti possono rientrare nel computo degli occupati ai fini dell'incremento occupazionale. Non sono invece da conteggiarsi ai fini della determinazione delle dimensioni PMI.

b) L'incremento aziendale viene calcolato sul n. di persone assunte in azienda al momento della domanda o sulle ULA? (FAQ 2017)

R. Le modalità per il calcolo dell'incremento occupazionale, richiesto ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio 9, sono precisate nella Sezione 3 dell'Allegato C al bando e si riportano di seguito.

"Per incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto si intende l'incremento di almeno il 5% degli occupati nel territorio regionale derivante da nuove assunzioni, dalla data della domanda alla data di rendicontazione.

L'incremento occupazionale di almeno il 5% dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione.

Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento deve essere attinente e determinato dalla realizzazione/completamento del progetto e viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario che le imprese assumano almeno un dipendente, eventualmente a tempo parziale. L'incremento occupazionale di almeno il 5% dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura."

20) Trasferte del personale proveniente da fuori Regione

Un'azienda con sede legale fuori regione aprirà prima dell'avvio del progetto un'unità locale in Friuli Venezia Giulia. Saranno ammissibili le spese del personale e degli amministratori di tale azienda che, per il periodo del progetto, faranno delle trasferte regolarmente pianificate e controllate e svolgeranno la loro attività presso l'unità locale sita in FVG? (FAQ 2017)

R. Si richiama l'art. 7, comma 2, lett. a) dei bandi, che dispone l'ammissibilità delle spese del *personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto.*

Si conferma pertanto che non sono ammissibili a finanziamento le spese del personale con sede di lavoro al di fuori del territorio regionale.

21) Responsabile della ricerca esterno all'impresa

Il responsabile della ricerca, previa presentazione del CV della persona incaricata, può essere fornito da una società di consulenza? (FAQ 2016)

R. I bandi (Allegato E) prevedono che il responsabile del progetto può essere legato all'impresa attraverso una delle forme di rapporto di lavoro individuate dai bandi medesimi come "interne", o, in alternativa, può essere un soggetto esterno all'impresa, incaricato dalla medesima sulla base di specifico contratto da presentare in rendicontazione. In tal caso il compenso sarà imputabile alla voce che riguarda le consulenze.

I bandi non escludono la possibilità che il soggetto operi nell'ambito di una società di consulenza, tuttavia il contratto, qualora stipulato con la società di consulenza, dovrà indicare espressamente il nome del soggetto che ricoprirà il ruolo di responsabile del progetto.

La coerenza e qualità del curriculum in relazione al progetto da realizzare nonché la congruità della spesa saranno oggetto di valutazione del Comitato tecnico preposto.

22) Mancata identificazione di fornitore in sede di domanda

E' possibile chiedere il contributo su una spesa per la quale il fornitore non è stato ancora identificato? (FAQ 2016)

R. L'identificazione del fornitore è necessaria per quanto concerne i servizi di consulenza, in merito ai quali il bando prevede che deve essere allegato alla domanda il relativo contratto, o, qualora non ancora stipulato, lettera di intenti adeguatamente dettagliata.

In generale per tutte le spese l'identificazione del fornitore è richiesta al fine di consentire la valutazione della qualità e pertinenza al progetto delle medesime, soprattutto per le spese di rilevante entità, per le consulenze e per il personale.

Qualora pertanto i dati del fornitore non fossero indicati in domanda, per quanto fornendo adeguata motivazione, la spesa potrebbe non essere ammessa.

Si precisa altresì che i fornitori possono essere modificati in corso di progetto, dandone pronta e motivata comunicazione agli uffici regionali che valuteranno la variazione nei termini previsti dal bando.

23) Fattispecie di innovazione ammissibili sul bando 1.2.a.1 / Innovazione

a) Con riferimento al Bando POR FESR 1.2.a. - DGR 647/2016, si chiede se, nella stessa domanda, possa essere finanziata contemporaneamente sia l'attività di innovazione di processo che l'attività di innovazione organizzativa. (FAQ 2016)

R. Non vi sono preclusioni nel bando in merito alla fattispecie citata, tuttavia deve trattarsi di un unico progetto organico poiché non è possibile presentare più domande o più progetti sul bando, come previsto dall'articolo 13 comma 2. (Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando e la domanda medesima deve riguardare un unico progetto di innovazione).

Il parere è applicabile anche al bando Innovazione DGR 1233/2017.

b) La nostra società è specializzata in progettazione e realizzazione di piattaforme informatiche, siti web e più in generale servizi informatici avanzati rivolti alle imprese e dispone di un codice Ateco 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca.

L'azienda intende sviluppare un importante processo di innovazione di processo e organizzazione che prevede la creazione di una piattaforma digitale per rivoluzionare le modalità di erogazione dei servizi dei propri clienti, comprendente un'interfaccia per far seguire al cliente lo stato avanzamento dei lavori e un nuovo gestionale per coordinare le attività interne.

Intendiamo presentare il progetto come un'innovazione dei processi interni rivolta a ottimizzare i servizi delle imprese inquadrabili nelle diverse traiettorie intelligenti.

Il progetto, così come illustrato, rientra tra le fattispecie finanziabili sul bando Innovazione? (FAQ 2017)

R. Si evidenzia preliminarmente che il bando 1.2.a.1 riguarda l'*applicazione* di nuovi processi e metodi organizzativi (vd definizioni all'art. 2, comma 1, lett. a e b), in applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 29 ("*Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione*"), base normativa del bando, che non prevede la possibilità di finanziare altre tipologie di innovazione (di prodotto, di marketing – vd classificazioni del manuale di Oslo).

Dall'illustrazione del progetto si evince invece che il proponente intende realizzare una piattaforma gestionale, cioè un prodotto destinato a "*ottimizzare i servizi dell'impresa inquadrabili nelle diverse traiettorie intelligenti*", desumendosi che pertanto i processi a cui è destinata la piattaforma non sono quelli del proponente ma quelli delle imprese clienti del proponente, operanti in diverse traiettorie intelligenti.

Tenuto conto pertanto che, per come viene delineato il progetto, non vi è applicazione di nuovi processi/metodi, ma realizzazione di prodotti che porteranno i clienti ad ottimizzare i processi, il progetto non risulta ammissibile sul bando 1.2.a.1.

L'elemento che individua la possibilità di ammettere un progetto è infatti l'*applicazione* del nuovo processo/metodo da parte del proponente (o almeno uno dei proponenti in caso di progetto congiunto in collaborazione effettiva, come definita all'art. 2, comma 1, lett. e ("*la collaborazione tra almeno due imprese indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, che non sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto*")).

24) Ammissibilità della spesa per acquisto o noleggio di una serra

Per il bando 1.3.a sarebbe considerata come spesa eleggibile una serra da inserire alla voce “strumenti e attrezzature”? In alternativa è possibile inserire alla voce prestazioni il compenso per una serra già individuata che ospiterebbe le piante oggetto della ricerca, la spesa si configurerebbe non come affitto (le piante vengono solo ospitate e curate e la serra non è a disposizione dell'azienda beneficiaria) ma come una prestazione di terzi. (FAQ 2016)

R. Ai sensi del codice civile, articolo 812, la serra rientra nella definizione di immobile (*Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.*)

Tenuto conto che il bando non ammette tra le spese ammissibili le spese per immobili (art. 8, co. 1, lett. d), la serra in quanto immobile non può considerarsi spesa ammissibile.

Va tenuto conto altresì che una serra è atta alla c.d. “produzione primaria” (così definita dai regolamenti comunitari che ne dispongono anche un dettagliato allegato) che in ambito agricolo attiene alla produzione e non alla lavorazione (materia di agroalimentare).

Un tanto premesso, l'eventuale ammissibilità della spesa per l'affitto o la fruizione dei servizi di una serra sarà oggetto di valutazione tecnica e normativa sulla base di quanto illustrato in domanda e in relazione allo specifico progetto presentato.

25) Variazioni in corso di progetto

Un'azienda proponente di una domanda sulla Azione 1.3.A deve identificare un ricercatore da far partecipare al progetto; indicherà quindi in domanda le specifiche del soggetto ricercato, ma non il nominativo.

Qualora non lo si trovasse a causa delle competenze richieste molto specifiche ed elevate, può essere sostituito da uno degli amministratori attuali che al momento NON è iscritto all'INAIL, NON riceve alcun compenso e dispone di TUTTE le competenze e caratteristiche richieste come ricercatore?

Ovviamente previa iscrizione all'INAIL (al momento dell'avvio del progetto) e con compenso stabilito da apposita delibera dell'assemblea soci (successiva alla presentazione domanda, ma precedente all'avvio progetto). (FAQ 2016)

R. Qualora sia intendimento dell'impresa assumere un soggetto per operare nell'ambito del progetto, è possibile non indicarne il nominativo ma è necessario delinearne qualifica e competenze sulla base delle quali il soggetto sarà selezionato e assunto. Tali elementi saranno valutati dal Comitato preposto alla valutazione dei progetti.

Qualora in corso di progetto si rendesse necessaria una modifica del personale per motivate esigenze, la stessa dovrà essere tempestivamente segnalata agli uffici regionali e il Comitato tecnico, sulla base delle motivazioni addotte, valuterà l'ammissibilità della variazione proposta. I requisiti di ammissibilità del nuovo nominativo saranno valutati con riferimento alla data in cui il nuovo soggetto dovesse essere autorizzato ad operare.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'articolo 20 comma 3, “Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo”.

N.B. Per i bandi 2017 [non deve](#) essere presentata in domanda la delibera di incarico all'Amministratore.

26) Computo di CO.CO.CO e CO.CO.PRO nel calcolo delle ULA

Nel calcolo delle ULA vanno conteggiati anche i co.co.co. e co.co.pro.? (FAQ 2016)

R. Indipendentemente se la finalità è la determinazione delle dimensioni di PMI o la valutazione del potenziale incremento occupazionale, non vanno considerati co.co.co né co.co.pro, che peraltro dovrebbero essere categorie che le recenti riforme in tema di lavoro hanno ridotto se non addirittura cancellato.

27) Presentazione e sottoscrizione della domanda

a) Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda, descritte all'art. 14, se ho ben capito, la domanda va presentata tramite il sistema FEG, previa autenticazione con una modalità scelta dall'azienda istante (SPID/CIE/CNS oppure firma digitale con certificato di autenticazione CNS compatibile). Il legale rappresentante dell'impresa istante può procedere direttamente a sottoscrizione e inoltre, oppure delegare tramite formale procura un soggetto esterno.

In questo secondo caso, è il soggetto esterno che accede a FEG e si autentica con le modalità descritte in precedenza (quindi con la propria firma digitale, o con la propria SPID/CIE/CNS), oppure il legale rappresentante dell'azienda istante deve comunque autenticarsi e accedere a FEG, e solo dopo permettere al soggetto esterno di accedere al sistema FEG (cedendogli/comunicandogli le proprie credenziali?) e procedere alla sottoscrizione e invio della domanda? (FAQ 2017)

R. Si conferma che il primo accesso al sistema per la presentazione di una domanda di contributo può essere effettuato in alternativa dall'impresa istante o dal consulente incaricato dalla medesima.

Il soggetto che per primo accede crea nel sistema un nuovo atto che, a conclusione della procedura di compilazione e caricamento degli allegati, diventerà la domanda di contributo. Come in precedenza, l'utente del sistema può interrompere e riprendere la compilazione in più sessioni su più giornate, nell'arco temporale di apertura dei termini di presentazione.

Se il primo accesso è stato effettuato dall'impresa richiedente, la stessa potrà:

- compilare e "sottoscrivere" (a mezzo convalida finale) la domanda, oppure
- attivare sul sistema la delega di sola compilazione (riservandosi la sottoscrizione a mezzo convalida finale) oppure
- attivare sul sistema la delega che prevede anche la sottoscrizione. In questo caso sarà un soggetto terzo a "sottoscrivere" la domanda e tra gli allegati dovrà essere inserita la prevista procura formale (firmata digitalmente dall'impresa).

Naturalmente anche il consulente dovrà autenticarsi al sistema con le modalità previste (tramite SPID, CIE o CNS o firma digitale dotata di CNS)

Se il primo accesso è stato invece effettuato dal consulente incaricato, il medesimo potrà compilare (a meno che lui stesso non attivi le deleghe) e sottoscrivere la domanda. L'impresa richiedente pertanto non entrerà nel sistema, fatto salvo che dovrà sottoscrivere con firma digitale i documenti (in formato pdf) costituenti le dichiarazioni sostitutive e la procura formale al consulente, che il consulente caricherà sul sistema in quanto allegati della domanda.

Il sistema non prevede la cessione delle credenziali di accesso, ma consente all'utente che ha creato l'atto (che diventerà la domanda) di identificare univocamente un altro soggetto (di cui indicherà nome, codice fiscale ed e-mail) come delegato ad accedere all'atto creato in sua vece (l'utente delegante, fintanto che la delega resterà attiva, potrà accedere all'atto ma non intervenire attivamente).

Il delegato riceverà via mail notifica della delega unitamente al link per accedere all'atto esistente sul sistema.

Maggiori dettagli saranno disponibili nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 7 del bando, in corso di redazione e di prossima pubblicazione nelle pagine del sito istituzionale dedicate ai bandi.

b) Nel caso in cui l'azienda attivi la delega per la sottoscrizione tramite procura formale, è sufficiente che quest'ultima sia compilata sul modulo predisposto dalla regione e firmata digitalmente, o deve trattarsi di una procura "ufficiale" registrata dal notaio e riportata in visura camerale? (FAQ 2017)

R. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1392 c.c., la procura deve rivestire la forma dell'atto cui è finalizzata e che nel caso specifico tale atto (la domanda di contributo) è redatto in forma di scrittura privata semplice, è sufficiente che detta procura assuma forma di scrittura privata semplice, redatta secondo il fac-simile predisposto disponibile a breve nella sezione del sito regionale dedicata ai bandi, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa istante, senza autentica e senza necessità di registrazione al Registro imprese.

28) Ammissibilità spese per certificazione ISO 14001 (ambiente)

Nel bando 1.2.a.1 (Innovazione) sono previsti costi ammissibili per l'innovazione del processo e dell'organizzazione, ma non per la certificazione della qualità (ISO 9001). Si chiede invece se è ammissibile la spesa per il processo di certificazione ISO 14001 (AMBIENTE). (FAQ 2017)

R. Si precisa che oggetto di finanziamento del bando è l'applicazione di nuovi metodi di produzione, distribuzione, organizzativi, ecc. Le attività successive, quali le certificazioni di qualità (riferite in senso lato anche alla tematica ambientale), non rientrano nel perimetro delle attività finanziabili sul bando in parola.

Analoga interpretazione può essere estesa al bando 1.3.a (R&S).

Si invita a verificare l'eventuale ammissibilità di tale spesa sul bando dell'attività 1.1.a adottato con recente DGR 1291/2017 gestito dalle CCIAA (i cui termini di presentazione delle domande aprono a settembre) oppure sul T.U. degli incentivi per le imprese artigiane (art. 48-51 DPreg 33/2012) gestito dal Centro assistenza per le imprese artigiane (CATA).